



Regione Umbria

Giunta Regionale

All.1)

ZONA SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16 FEBBRAIO 2010 (*Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia*) CONCERNENTE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI e del Regolamento regionale n. 5 del 20 maggio 2011 e ss.mm.ii.

PREMESSA

La Regione Umbria adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione:

- dell'art. 7 "Interventi per famiglie vulnerabili" della legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2011 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia", che prevede forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà. L'intervento è caratterizzato:
 - a) dall'unitarietà dell'intervento, mediante la definizione di un pacchetto di risorse da destinare alla famiglia tramite lo strumento del "contratto di sostegno";
 - b) dalla flessibilità e personalizzazione in relazione alle diversità delle famiglie e al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive della famiglia destinataria.
- Del Regolamento regionale n. 5 del 20 maggio 2011 "Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)", così come modificato con regolamento regionale, 19 ottobre 2012, n 15, con le quale sono state definite le modalità, i criteri per la realizzazione degli interventi per le famiglie vulnerabili e la categoria di vulnerabilità della famiglia.
- in particolare degli articoli 5 e 7 del citato regolamento regionale, nei quali è prevista l'emanazione di un Avviso regionale.

Art. 1

FINALITÀ GENERALI

1. Il presente avviso finanzia l'attribuzione di forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che per il combinarsi di più fattori sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

Art. 2

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

2. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento, di cui al presente avviso, il nucleo familiare deve contestualmente possedere:
 - 1) lo stato anagrafico ricompreso tra una o più delle seguenti condizioni:
 - a) famiglia con figli;
 - b) famiglia numerosa composta da 4 o più componenti;
 - c) madre o padre con figlio;
 - d) famiglia unipersonale;
 - 2) l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità, aggiornato alla data di presentazione della domanda di intervento, ricompreso fra euro 4.500,00 e euro 15.000,00 (le eventuali modifiche economiche o sociali, che vanno ad incidere sull'ISEE devono essere autocertificate dal soggetto richiedente);
 - 3) la presenza di una o più delle seguenti situazioni:
 - a) la nascita di un figlio o l'attivazione di affido o di una adozione;
 - b) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
 - c) l'inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;
 - d) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto o di un divorzio;
 - e) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
 - f) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio;
 - g) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;
 - h) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.
3. Non è ammessa la presentazione di più domande, a valere sul presente avviso, da parte della stessa persona e/o dai vari componenti delle stessa famiglia.
4. Sono ammesse le domande anche da parte di coloro che hanno beneficiato del contributo/intervento a seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 641 del 20/06/2011 e DGR n. 1385 del 12/11/2012)

Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi che possono essere erogati, anche cumulativamente, sono ricompresi fra:
 - a) erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia debitamente documentate o rendicontate;
 - b) agevolazioni per le tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi, quali:
 - 1) servizi idrici integrati;
 - 2) gas per uso domestico e riscaldamento;
 - 3) energia elettrica;
 - 4) servizio di igiene ambientale o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES o altra denominazione)
 - c) agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori, per:
 - 1) costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori e anziani autosufficienti;
 - 2) costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;
 - d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione, quali i costi riferiti all'anticipo del contratto di affitto, alle mensilità di canone in morosità, ai costi di trasloco e ai costi per la quota condominiale;
 - e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi prima infanzia;

- f) l'accesso al prestito sociale d'onore;
 - g) il sostegno economico per l'attuazione di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
2. Con l'intervento si realizza una misura unica che può ricoprire una pluralità delle sopra elencate prestazioni e/o servizi, a libera scelta della famiglia.

Art. 4

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

- 1. L'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia, modulato anche tra più prestazioni di cui all'art. 2, è pari ad una quota che varia in base alle seguenti fasce ISEE:
 - b) da euro 300,00 ad euro 800,00 con ISEE ricompreso tra 4.500,00 euro e 9.500,00 euro
 - c) da euro 300,00 ad euro 500,00 con ISEE ricompreso tra 9.501,00 euro e 15.000,00 euro.
- 2. In particolari circostanze, debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento di cui alle lett. a) e b) può essere elevata fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 5

SCADENZE PROGRAMMATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Il presente avviso resta in vigore fino al 31 dicembre 2014; le domande possono essere presentate dopo l'avvenuta pubblicazione del presente avviso sul sito informatico istituzionale dei Comuni (albo pretorio online), che comunque deve avvenire nei termini previsti dall'articolo 7 del regolamento regionale n. 5/2011 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle normative contabili vigenti
- 2. Per la presentazione delle domande sono stabilite scadenze programmate a partire dal 28 febbraio 2014; le successive con scadenza bimestrale.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. La domanda per accedere all'intervento di cui al presente avviso deve essere presentata entro le scadenze indicate all'art. 5 e comunque fino al 31 dicembre 2014, presso il Protocollo del Comune di residenza del richiedente il quale provvede, per l'istruttoria e la concessione del contributo, all'invio della stessa al Comune capofila della Zona sociale
- 2. La domanda deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni e della Regione (www.regione.umbria.it).
- 3. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta al Comune di residenza del richiedente o presentate attraverso posta certificata (PEC). Per l'avvenuta consegna fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune di residenza presso il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di spedizione per posta, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve essere inviata all'indirizzo del Comune di residenza (indicato nel sito istituzionale). Il rispetto dei termini di presentazione delle domande, come definiti all'articolo 5, costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 4. Gli uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

Art. 6
RISORSE

1. Le risorse destinate al presente avviso sono pari a complessivi euro 1.500.000,00 oltre a quelle residue già trasferite alle Zone sociali e imputate all'avviso 2012/2013 (DGR n. 641 del 20/06/2011); le domande saranno soddisfatte fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Le risorse di cui al comma 1, stanziate per il presente avviso, sono assegnate alle 12 Zone sociali del territorio regionale, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 9 del Regolamento regionale n. 5/2011 ss.mm.ii.,
3. Le risorse di cui al comma 2, assegnate alle zone sociali, vanno da esse ripartite in parti uguali per ogni scadenza riportata all'articolo 5. Le domande che non possono essere soddisfatte nella singola scadenza programmata (per mancanza di copertura finanziaria) andranno prese in esame nella successiva scadenza programmata fino all'ultima scadenza del presente avviso.
4. Alle risorse di cui al comma 1 sono aggiunti gli eventuali residui a valere sull'avviso ex DGR n. 1385 del 12/11/2012 già in dotazione alle Zone sociali.

Art. 7
AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute vengono effettuate dopo ogni scadenza programmata.
2. La domanda è ritenuta inammissibile se:
 - a) non è compilata, in ogni parte, sulla apposita modulistica e non è corredata con i documenti e le dichiarazioni previsti nella stessa;
 - b) non perviene entro le scadenze previste dal presente avviso;
 - c) il richiedente non ha tutti i requisiti previsti al precedente art. 2: nel caso in cui ne ritornino in possesso, è possibile presentare una nuova domanda a valere sulle successive scadenze di cui all'art. 5, presentare una nuova domanda qualora siano mutate lle condizioni di cui all'art. 2.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte alla valutazione. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri riportati nella griglia allegata (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la quale tiene conto, delle seguenti condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 5/2011 ss.mm.ii.:

la compresenza di più fattori di rischio previsti come condizione per l'accesso all'intervento	fino a punti 34 su 100
la rete familiare mancante o inadeguata;	fino a punti 33 su 100
la presenza e l'entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è già beneficiaria	fino a punti 33 su 100

4. A coloro che hanno già beneficiato del contributo a valere sull'avviso dei cui alla ex DGR n. 1385 del 12/11/2012 per lo stesso motivo di vulnerabilità tra quelli indicati all'articolo 3, comma 3.2, il punteggio complessivo assegnato viene decurtato di punti 2.
5. In caso di parità prevale la domanda presentata dal richiedente con un ISEE di importo minore e, in subordine successivamente si tiene conto dell'ordine di presentazione della stessa.
6. Le prestazioni e/o i servizi, le relative modalità del beneficio vengono definiti nel contratto di sostegno.

Art. 8
Graduatoria ed erogazione dell'intervento

1. Entro 20 giorni da ogni scadenza, di cui all'art. 5, ogni Zona sociale stila una graduatoria la quale viene poi approvata con apposito provvedimento da comunicare, nei successivi 10 giorni, al

richiedente che è stato ammesso al beneficio. Come previsto dall'art. 6 le domande che non possono essere soddisfatte nella singola scadenza programmata (per mancanza di copertura finanziaria) vengono prese in esame nella successiva scadenza fino all'ultima scadenza del presente avviso.

2. Le modalità di erogazione, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, sono definite da ciascuna Zona sociale in base alla propria autonomia organizzativa.

Art. 9 Controlli

1. Il Comune capofila della Zona sociale effettuerà le verifiche e i controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, per almeno il 10% dei beneficiari e, in ogni momento, potrà disporre ulteriori accertamenti e controlli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ss.ii.mm..
2. Il destinatario dell'intervento di impegna a conservare e rendere disponibili al Servizio Comunale che effettua i controlli la documentazione che comprovante la spesa sostenuta (esempio: fatture, ricevute o altra documentazione attestante l'avvenuta spesa).
3. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Comune capofila della Zona sociale provvede alla sua revoca ed, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il Comune capofila della Zona sociale è tenuto a fornire al Servizio "Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria" della Direzione regionale "Salute e Coesione sociale", allo scadere del primo semestre di applicazione e del termine finale del presente avviso, i dati e le informazioni di cui al successivo comma.
2. Le informazioni di cui al 1 comma riguardano in particolare i seguenti dati:
 - a) ammontare delle risorse impiegate per la concessione dei contributi;
 - b) domande di richiesta pervenute e domande ammesse al contributo;
 - c) numero di contributo concessi e loro ammontare;
 - d) tipologia dei servizi/interventi per i quali è stato concesso il contributo.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 del r.r. 5/2011 si riserva di effettuare, in qualunque momento, controlli presso i comuni capofila della Zona sociale in relazione al presente avviso

Art. 11 Informativa D. Lgs n. 196/200, art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata alla concessione del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio, e ai richiedenti competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento come indicato nel sito istituzionale del Comune capofila della Zona sociale territorialmente competente.
3. Titolare del trattamento dei dati è _____
Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

risponsabile del procedimento è _____

e

5